



## ECOBONUS, l'impegno di Confartigianato

### Verso una proroga degli incentivi

I rappresentanti di Confartigianato Imprese hanno incontrato i vertici tecnici del Ministero dello Sviluppo economico e di ENEA per affrontare il tema degli ecobonus sul mantenimento dei quali circolano voci contrastanti. La delegazione di Confartigianato era guidata dal Presidente di Confartigianato Edilizia Arnaldo Redaelli, dal Presidente di Confartigianato Termoidraulici Dario Dalla Costa, dal Presidente di Confartigianato Bruciatoristi Giacomo De Nicolo Volpe, da Giovanni Battista Sarnico Presidente di Confartigianato Legno Arredo e Samuele Broglio delegato alla normazione. Molte le preoccupazioni espresse dai rappresentanti di Confartigianato che hanno sollecitato la proroga dell'ecobonus con l'obiettivo di renderlo strutturale e il miglioramento di alcuni aspetti tecnici per adeguarli al grande investimento in formazione e certifica-

zione fatto in questi anni dagli imprenditori artigiani. Positive le risposte da parte dei rappresentanti del Ministero: l'intenzione sembra esser quella di una prevedere una proroga lunga (si parla di almeno due anni) e una rimodulazione al rialzo dei requisiti di accesso oltre a una implementazione degli strumenti informatici per le notifiche all'Enea. Dal 1998 al 2017, grazie agli incentivi per il recupero edilizio e per la riqualificazione energetica, sono stati realizzati circa 16 milioni di interventi che hanno dunque interessato il 62% del numero di famiglie italiane. In termini economici tali interventi hanno mosso investimenti per 264 miliardi di euro, di cui 229,4 miliardi hanno riguardato il recupero edilizio e 34,6 miliardi la riqualificazione energetica, vero ossigeno per le nostre imprese nel periodo di crisi.

#### Orari di apertura delle sedi di Confartigianato Forlì

|                  |                                       |                                                 |
|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Lunedì</b>    | mattina<br>pomeriggio su appuntamento | dalle 8.30<br>alle 13                           |
| <b>Martedì</b>   | mattina<br>pomeriggio                 | dalle 8.30<br>alle 13<br>dalle 15<br>alle 16.30 |
| <b>Mercoledì</b> | mattina                               | dalle 8.30<br>alle 13                           |
| <b>Giovedì</b>   | mattina<br>pomeriggio                 | dalle 8.30<br>alle 13<br>dalle 15<br>alle 16.30 |
| <b>Venerdì</b>   | mattina                               | dalle 8.30<br>alle 13                           |
| <b>Sabato</b>    | mattina                               | dalle 8.30<br>alle 12.30                        |

Per appuntamenti è possibile contattare il centralino dell'associazione al numero 0543 452811

#### IN QUESTO NUMERO:

**Consulenza Fiscale:** Credito d'imposta sulla pubblicità, come ottenerlo da pag. 2

**Consulenza del Lavoro:** Ancora chiarimenti sul Decreto Dignità da pag. 5

**Credito:** Contributi per l'alternanza scuola-lavoro da pag. 8

**Categorie e Mercato:** Continua l'impegno di Confartigianato a favore dello IOR da pag. 10



### CREDITO D'IMPOSTA PUBBLICITÀ Nuovi chiarimenti

L'Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti in merito al Credito d'imposta per Pubblicità e di seguito si evidenziano alcune delle questioni trattate:

#### **Invio e sottoscrizione della comunicazione/dichiarazione sostitutiva direttamente o tramite intermediario**

Nel caso in cui la comunicazione per l'accesso al bonus e la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati siano presentate direttamente dal beneficiario, la firma si considera apposta con l'inserimento delle proprie credenziali di accesso all'area riservata dell'Agenzia (non va allegato alcun documento di identità). Invece, quando la trasmissione avviene tramite un intermediario, il beneficiario deve compilare il modello, sottoscriverlo (con firma autografa o con una delle firme elettroniche previste dal Codice dell'amministrazione digitale) e consegnarlo, insieme a una copia del proprio documento di identità, all'intermediario (anche in questo caso il documento di identità non va allegato alla comunicazione telematica).

La stessa duplice modalità deve essere seguita, a seconda che la comunicazione telematica sia inviata direttamente o tramite intermediario, anche per la sottoscrizione della *"dichiarazione sostitutiva da rendere se il credito di imposta è superiore a 150mila euro"*.

La sezione del modello denominata "Impegno alla presentazione telematica" è prevista a garanzia del cliente che affida l'incarico della trasmissione a un intermediario. In tale circostanza, bisogna seguire questi passaggi:

- ➔ chi chiede l'agevolazione deve consegnare all'intermediario il modello di comunicazione telematica compilato e sottoscritto, con copia di un documento di identità
- ➔ a sua volta, l'intermediario è tenuto a restituire al cliente una copia del modello in cui risulti compilata e sottoscritta (con firma autografa o elettronica) la sezione "Impegno alla presentazione telematica"
- ➔ l'intermediario presenta la comunicazione telematica esclusivamente attraverso le funzio-

nalità di accesso mediante i servizi disponibili nell'area riservata del sito dell'Agenzia

- ➔ la prova della presentazione è rappresentata dall'attestazione rilasciata dai servizi telematici
- ➔ l'intermediario deve consegnare al cliente una copia della comunicazione/dichiarazione sostitutiva presentata e dell'attestazione di avvenuta presentazione
- ➔ in ogni caso, alla comunicazione telematica non va allegato il documento di identità.

Infine, viene precisato che per l'invio delle comunicazioni telematiche da parte di un intermediario è richiesta una specifica abilitazione a Entratel; l'abilitazione a Fisconline, infatti, non consente di operare in qualità di intermediario.

#### **Individuazione dell'esercizio di imputazione delle spese pubblicitarie: applicazione del principio di competenza**

Per l'individuazione dell'esercizio di sostenimento delle spese pubblicitarie si applica il principio di competenza (ex articolo 109, comma 2, lettera b, Tuir), in virtù del quale *"i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni stesse sono ultimate"*. Di conseguenza, non assumono rilevanza il momento in cui viene emessa la fattura o quello in cui è eseguito il pagamento.

#### **Modalità di pagamento delle fatture**

Per beneficiare del *tax credit* è possibile effettuare i pagamenti delle spese pubblicitarie con qualsiasi mezzo. La disciplina relativa al bonus, infatti, non indica specificamente le modalità di pagamento delle fatture relative agli investimenti agevolabili.

#### **Importo da considerare per il tax credit**

L'importo da considerare ai fini dell'agevolazione è costituito dall'ammontare delle spese di pubblicità, al netto dell'Iva, se detraibile. Nel caso di Iva indetraibile, invece, l'importo da considerare è rappresentato dall'ammontare complessivo della spesa pubblicitaria (imponibile + Iva). Infatti, dalle spese agevolabili sono espressamente escluse

quelle accessorie, i costi di intermediazione e ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se a esso funzionale o connessa.

### **Trattamento fiscale del bonus**

Il credito d'imposta concorre alla formazione della base imponibile Irpef, Ires e Irap.

### **Alternatività e non cumulabilità del bonus**

Il *tax credit* pubblicità è alternativo e non cumulabile con altre agevolazioni (ad esempio, patent box, credito d'imposta ricerca e sviluppo), laddove insista sui medesimi costi ammissibili.

### **Investimenti pubblicitari sulle testate digitali**

Per l'applicazione del credito d'imposta nell'ipotesi di investimenti effettuati su testate digitali, non assumono rilevanza i requisiti di carattere tecnico e commerciale che la legge (articolo 7, commi 1 e 4, Dlgs 70/2017) prevede per l'ammissione di tali testate al "contributo pubblico diretto".

Del resto, nella stessa norma che ha introdotto il bonus (articolo 57-bis, DI 50/2017) non si rinviene alcun elemento in grado di attribuire rilievo, nella disciplina degli investimenti pubblicitari, alle specifiche condizioni che regolano, per le testate digitali, l'ammissione al contributo diretto editoriale. Pertanto, il richiamo al ricordato articolo 7, contenuto nell'articolo 3 del Dpcm 16 maggio 2018, n. 90 deve essere letto nel senso di generale richiamo alla nozione di editoria online, ma non di richiamo all'applicazione, ai fini del *tax credit* pubblicità, dei requisiti e delle condizioni stabilite per l'accesso al contributo pubblico diretto editoriale.

## **LE COMUNICAZIONI DI ANOMALIA TRA SPESOMETRO E VOLUME D'AFFARI 2016**

Il provvedimento 8 ottobre 2018 dell'Agenzia delle Entrate detta le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza le informazioni derivanti dal confronto con i dati comunicati all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 21, DI 78/2010, nella versione vigente fino al 23 ottobre 2016 ("comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute"), da cui

risulterebbe non dichiarato, in tutto o in parte, il volume d'affari conseguito.

Se emergono differenze tra il volume d'affari dichiarato e l'importo delle operazioni comunicate dai titolari di partita Iva e dai loro clienti, l'Agenzia delle Entrate, per valutare la correttezza dei dati in suo possesso, segnala la circostanza al contribuente, indicando le modalità con le quali può richiedere informazioni o manifestare eventuali elementi e fatti da essa stessa non conosciuti. La "comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo" arriva all'indirizzo di posta elettronica certificata attivato o, qualora tale indirizzo non sia attivo o non sia registrato nel pubblico elenco Ini-Pec, per posta ordinaria. In ogni caso, è consultabile anche nel proprio "Cassetto fiscale".

### **Cosa c'è nella comunicazione**

Nella lettera per la compliance sono riportati: il codice fiscale, la denominazione, il cognome e nome del destinatario; il numero identificativo della comunicazione e l'anno d'imposta; il codice atto; il totale delle operazioni comunicate dai clienti Iva e di quelle effettuate nei confronti di consumatori finali comunicate dal contribuente stesso; le modalità di consultazione dei dati di dettaglio relativi all'anomalia riscontrata.

La stessa comunicazione è disponibile anche nel "Cassetto fiscale" del contribuente, corredata delle seguenti informazioni: protocollo e data di invio della dichiarazione Iva che ha originato la procedura; somma algebrica dei righi VE24, colonna 1 (Totale imponibile), VE31 (Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione d'intento), VE32 (Altre operazioni non imponibili), VE33 (Operazioni esenti), VE35, colonna 1 (Operazioni con applicazione del reverse charge), VE37, colonna 1 (Operazioni effettuate nell'anno, ma con imposta esigibile in anni successivi) e VE39 (Operazioni effettuate in anni precedenti, ma con imposta esigibile nell'anno oggetto di comunicazione); somma delle operazioni comunicate dai clienti Iva e di quelle effettuate nei confronti di consumatori finali, comunicate dal contribuente stesso e considerate al netto dell'Iva; operazioni attive che non risulterebbero riportate nella dichiarazione Iva; dati identificativi dei clienti soggetti passivi Iva e acquisti comunicati da ciascuno di essi; dati identificativi dei consumatori finali comunicati dal contribuente e operazioni comunicate per ciascuno di essi.

## Come chiedere informazioni

Il contribuente, direttamente o tramite intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, può richiedere all'Agenzia maggiori informazioni sulle anomalie segnalate oppure comunicare fatti e circostanze non conosciute dal Fisco, in modo da spiegare le incongruenze emerse.

## Quando si concorda con la segnalazione

Il contribuente, nel caso in cui trovi pertinente la segnalazione dell'Agenzia, può rimediare agli errori e/o omissioni avvalendosi del ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs 472/1997); ciò consente di pagare sanzioni in misura ridotta, la cui entità è graduata in funzione del tempo trascorso dalla commissione della violazione fino alla sua regolarizzazione.

Si può fare ravvedimento a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui l'interessato ha avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni e degli esiti del controllo formale.

## CONTROLLI A CAMPIONE DELL'ENEA PER IL BONUS RISPARMIO ENERGETICO

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 settembre 2018 le modalità Stabilite con il decreto 11 maggio 2018 del Mise con cui l'Enea effettuerà i controlli, sia documentali che sul posto, per accertare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento delle detrazioni relative agli interventi di risparmio energetico.

L'Enea deve informare dell'avvio della procedura di controllo documentale il beneficiario dell'agevolazione o, in caso di parti condominiali, l'amministratore dello stabile, con raccomandata a/r o, se disponibile, tramite Pec. Il destinatario della comunicazione ha 30 giorni di tempo dalla ricezione per trasmettere (se non ancora inviata), in formato pdf, attraverso la posta elettronica certificata all'indirizzo [enea@cert.enea.it](mailto:enea@cert.enea.it), la documentazione prevista ai fini della detrazione per il tipo di intervento effettuato, completa di certificazioni e attestazioni dei

tecnici abilitati. Ricevuta e verificata la correttezza della documentazione, l'Ente, salvo richieste di ulteriori informazioni, entro 90 giorni comunica l'esito della procedura. Oltre alle verifiche documentali, l'Enea effettua anche accertamenti sul posto almeno per il 3% del campione selezionato (0,5%). In tal caso, gli interessati saranno preavvisati almeno 15 giorni prima dell'ispezione sempre tramite lettera raccomandata a/r o Pec, con indicazione della data, del luogo e dell'ora, nonché del nominativo dell'incaricato del controllo. L'appuntamento può essere rinviato una sola volta e, in ogni caso, la verifica deve avvenire entro 60 giorni dalla comunicazione. Durante l'ispezione, i tecnici dell'Enea possono richiedere e acquisire atti, documenti, schemi tecnici e ogni altra informazione ritenuta utile, ed effettuare rilievi fotografici, purché si tratti di elementi strettamente connessi alle esigenze di controllo.

L'intervento termina con un verbale redatto dai tecnici. Nel caso in cui il beneficiario o l'amministratore del condominio rifiuti di sottoscrivere il documento ne viene dato atto nel verbale stesso. L'eventuale esito negativo della verifica, dovuto alla mancata corrispondenza tra documentazione trasmessa e lavori realmente effettuati oppure per omissioni o impossibilità di accesso all'edificio, è comunicato dall'Enea all'Agenzia delle entrate, tramite una relazione motivata, funzionale all'eventuale decadenza della detrazione. L'Enea provvederà anche ad effettuare segnalazioni agli ordini di appartenenza dei professionisti eventualmente coinvolti.

## Bonus del 50% per le ristrutturazioni edilizie: quasi pronto il sito Enea per la trasmissione dei dati

Sarà messo in linea a breve il sito che permetterà di inviare all'Enea i dati relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia ammessi alla detrazione fiscale del 50 per cento e terminati nel corso del 2018. Il termine dei 90 giorni dalla data di fine dei lavori per la trasmissione ad Enea dei dati, per gli interventi già ultimati decorrerà dalla data di apertura del sito e una volta attivato il portale, dunque, chi ha effettuato ristrutturazioni edilizie ammesse al bonus del 50 per cento, sarà tenuto a inviare alcuni dati all'Enea e si attendono ancora chiarimenti in merito.

**Francesco Bandini**

**[bandini@confartigianato.fo.it](mailto:bandini@confartigianato.fo.it)**

## **LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL C.D. "DECRETO DIGNITÀ"**

In data 12 agosto u.s. è entrata in vigore la Legge n. 96/2018 di Conversione del D.L. n. 87/2018 (c.d. "Decreto Dignità"), introducendo importanti modifiche ed integrazioni al testo del Decreto (in vigore dallo scorso 14 luglio), soprattutto in merito al contratto di lavoro a tempo determinato e alla somministrazione di lavoro.

Questi i principali aspetti della nuova normativa.

### **CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO**

La nuova disciplina attua un profondo cambiamento in materia di apposizione del termine e durata massima del contratto, stabilendo che nel contratto subordinato a tempo determinato il termine di durata massimo può essere di:

- ➔ 12 mesi in caso di contratto "acausale" ;
- ➔ 24 mesi se sussiste una delle seguenti causali espressamente indicate nel contratto:
  - esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori;
  - esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria.

Inoltre, in caso di successione di contratti a termine, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato tra stesso datore di lavoro e stesso lavoratore, non può comunque essere superiore a 24 mesi complessivi, pena la trasformazione del contratto in rapporto subordinato a tempo indeterminato. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste nei contratti collettivi e sono escluse le attività stagionali.

### **Proroghe e Rinnovi**

Importanti novità sono previste anche per le eventuali proroghe e i rinnovi:

- ➔ Il contratto può essere rinnovato solo in presenza di esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività ovvero per esigenze sostitutive di altri lavoratori, oppure per esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi

e non programmabili dell'attività ordinaria.

- ➔ La proroga del contratto può essere fatta liberamente nei primi 12 mesi e, successivamente, solo in presenza delle suddette esigenze.

Inoltre, il termine del contratto può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 24 mesi, e, comunque, per un massimo di 4 volte nell'arco di 24 mesi

Cambia poi anche il termine dell'impugnazione del contratto da parte del lavoratore, che ora è prevista entro 180 giorni dalla cessazione del singolo contratto.

Infine, si segnala che il Decreto provvede ad aumentare gli importi dovuti a titolo di contributo addizionale per le prestazioni di lavoro a termine, incrementando l'importo dell'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali - previsto dall'art. 2, comma 28, L. 92/2012 - di *"0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione."*

### **Periodo transitorio**

La Legge n. 96/2018 ha introdotto un periodo transitorio, fino al 31 ottobre 2018, durante il quale la nuova disciplina prevista dal Decreto Dignità non trova applicazione nel caso di proroghe e rinnovi di contratti a termine stipulati precedentemente al 14 luglio 2018.

In tali casi, quindi, continueranno a valere le disposizioni in vigore all'entrata in vigore del Decreto:

- ➔ numero di proroghe ammesse: 5 (e non 4 come previsto dal D.L. 87/2018);
- ➔ limite massimo di durata pari a 36 mesi (e non 24);
- ➔ assenza di una causale per le proroghe oltre i 12 mesi ed i rinnovi.

Al termine del periodo transitorio, quindi a far data dal prossimo 1° novembre, tale deroga verrà meno e di conseguenza le nuove regole del Decreto Dignità, come convertito in legge, troveranno applicazione per tutte le proroghe e per tutti i rinnovi di contratti a termine.

Perciò, dal 14 luglio 2018 sono vigenti i limiti imposti dal decreto Dignità esclusivamente per i nuovi contratti a tempo determinato, con ciò identificando i contratti a termine stipulati con lavoratori che non hanno mai avuto precedenti rapporti

di lavoro a tempo determinato con quello specifico datore di lavoro.

Tutt'altro che chiara la disciplina applicabile ai contratti prorogati / rinnovati nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del decreto (14 luglio) e la data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso (12 agosto). Il Ministero del Lavoro ha "rassicurato" circa il fatto che tali dubbi saranno oggetto di chiarimento in via di prassi attraverso l'emanazione di una circolare esplicativa.

## SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

Dal 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del Decreto Dignità) ai contratti di somministrazione stipulati a tempo determinato si applicano le nuove regole vigenti per contratti a termine, inclusa la maggiorazione del contributo addizionale (0,50%) a carico del datore di lavoro.

Con la Legge di Conversione, in vigore dal 12 agosto 2018, sono state introdotte le seguenti ulteriori modifiche in materia:

- ➡ salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore e fermo restando il limite legale del 20%, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del suddetto contratto (con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5). Sono esclusi dall'applicazione dei suddetti limiti quantitativi per la somministrazione di lavoro a tempo determinato, i lavoratori in mobilità, i soggetti disoccupati che beneficiano, da almeno sei mesi, di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e ai lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.

La norma introduce, quindi, un nuovo parametro di contingentamento fissando un limite legale del 30% quale sommatoria tra contratti a termine e contratti di somministrazione a tempo determinato;

- ➡ viene precisato che, nell'ambito del contratto di somministrazione, le condizioni previste dall'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 (nella formulazione modificata dal Decreto Dignità) si applicano esclusivamente all'utilizzatore.

Dalla formulazione della norma (che si riferisce genericamente alle "condizioni" di cui all'art. 19,

comma 1) sembra, quindi, conseguire che le disposizioni relative ai limiti di durata e alle causali debbano essere rispettati solo dall'utilizzatore. A titolo esemplificativo, risulterebbe che il limite dei 12 mesi per il contratto acausale debba essere calcolato con riferimento all'utilizzatore e non al rapporto tra lavoratore e agenzia di somministrazione o, ancora, che la causale debba essere indicata tenendo conto della specifica esigenza dell'utilizzatore. Si tratta, comunque, di aspetti che necessitano di ulteriori chiarimenti anche in merito alle conseguenze di tale previsione sulla disciplina delle proroghe e dei rinnovi;

- ➡ viene reintrodotta la fattispecie della somministrazione fraudolenta, prevedendo che quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l'utilizzatore sono puniti con un'ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di somministrazione.

## ESONERO CONTRIBUTIVO PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE GIOVANILE

Il nuovo articolo 1-bis prevede un esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi INAIL, in favore dei datori di lavoro privati:

- ➡ con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, effettuate nel biennio 2019 - 2020,
- ➡ di soggetti aventi meno di 35 anni alla data della prima assunzione incentivata e che non abbiano avuto, neanche con altri datori, precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato. A tal fine i periodi di apprendistato svolti presso altri datori di lavoro, qualora non siano proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero.

L'esonero, applicato su base mensile per un periodo massimo di 36 mesi, è pari al 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua.

Le modalità di fruizione dell'incentivo sono demandate ad un apposito decreto interministeriale, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in

vigore della Legge di Conversione.

Fermo restando tale delega, l'incentivo in parola ricalca l'impostazione data all'incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile dalla Legge di Bilancio 2018, ed è pertanto lecito attendersi delle indicazioni operative da parte degli enti preposti in linea con quelle date a suo tempo con riferimento all'incentivo strutturale.

## INDENNITÀ PER LICENZIAMENTI ILLEGITTIMI

In materia di licenziamenti illegittimi la conversione in Legge del Decreto Dignità ha confermato la tutela solo economica per gli assunti con il contratto a tutele crescenti, il cui impianto non viene alterato, ma ha alzato l'indennità minima e massima spettante al licenziato, che per le imprese con più di 15 dipendenti su base locale (o 60 complessivamente) passano rispettivamente da 4 a 6 mensilità (nel minimo) e da 24 a 36 (nel massimo). Nel caso di imprese fino a 15 dipendenti, invece, l'indennizzo minimo passa da una soglia di 2 mensilità a 3, mentre è confermato il tetto massimo di 6 mensilità.

Per effetto di tale intervento, in sede di conversione del Decreto sono stati introdotti incrementi anche dell'eventuale offerta di conciliazione, pari alla metà dei precedenti valori espressi dal Decreto 25/2015. Così, se prima si partiva da una soglia minima di due e massima di 18 mensilità, oggi la misura minima sale a 3 mensilità e quella massima viene aggiornata a 27 mensilità. Nelle imprese fino a 15 dipendenti, invece, l'importo per l'offerta di conciliazione non potrà essere inferiore a 1,5 mensilità e non superiore a 6 mensilità.

Tuttavia, si segnala che, con recentissima pronuncia del 26 settembre u.s., la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle rigide modalità di determinazione dell'indennità spettante al lavoratore assunto a tempo indeterminato a tutele crescenti (Jobs Act) in caso di licenziamento illegittimo.

## PRESTAZIONI OCCASIONALI

L'articolo 2-bis introduce modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali, rendendo più fruibili i c.d. "nuovi voucher", ma solo per il settore agricolo e per alberghi e strutture ricettive che occupano fino a 8 dipendenti.

In pratica queste imprese nella comunicazione possono fare riferimento a una durata fino a dieci giorni (e non più a tre). Inoltre, ora devono indicare il monte ore complessivo presunto.

I voucher possono essere usati solo per pagare "le prestazioni rese da pensionati, studenti under 25, disoccupati e percettori del reddito di inclusione o di altre forme di sostegno al reddito".

A richiesta del prestatore il pagamento del compenso al prestatore può essere effettuato, decorsi 15 giorni dal momento in cui la prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica è consolidata, tramite qualsiasi sportello postale a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS e stampato dall'utilizzatore, che identifica le parti, il luogo, la durata della prestazione e l'importo del corrispettivo.

Il versamento anticipato all'INPS per l'acquisto dei voucher può essere effettuato anche tramite i soggetti abilitati alla consulenza del lavoro.

**Susi Silvani**

**[silvani@confartigianato.fo.it](mailto:silvani@confartigianato.fo.it)**

## TASSI DEL MESE DI OTTOBRE 2018

Condizioni valide per le seguenti banche: Cassa di Risparmio di Ravenna, Banca Popolare di Ravenna, Cassa di Risparmio di Cesena, Unipol Banca, Cassa di Risparmio di Rimini, Credem

| Prodotti          | Fascia 1                       | Fascia 2                       | Fascia 3                       | Fascia 4                       |
|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Fido di c/c       | Euribor 3m + 4,400 =<br>4,077% | Euribor 3m + 5,350 =<br>5,027% | Euribor 3m + 6,750 =<br>6,427% | Euribor 3m + 8,300 =<br>7,977% |
| Fido sbf          | Euribor 3m + 3,000 =<br>2,677% | Euribor 3m + 3,700 =<br>3,377% | Euribor 3m + 4,700 =<br>4,377% | Euribor 3m + 5,400 =<br>5,077% |
| Fido ant. fatture | Euribor 3m + 3,000 =<br>2,677% | Euribor 3m + 3,700 =<br>3,377% | Euribor 3m + 4,700 =<br>4,377% | Euribor 3m + 5,400 =<br>5,077% |

Unicredit

| Prodotti          | Fascia 1                       | Fascia 2                       | Fascia 3                       | Fascia 4                       |
|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Fido di c/c       | Euribor 3m + 4,250 =<br>3,927% | Euribor 3m + 5,150 =<br>4,827% | Euribor 3m + 6,300 =<br>5,977% | Euribor 3m + 8,300 =<br>7,977% |
| Fido sbf          | Euribor 3m + 2,400 =<br>2,077% | Euribor 3m + 2,900 =<br>2,577% | Euribor 3m + 4,700 =<br>4,377% | Euribor 3m + 5,400 =<br>5,077% |
| Fido ant. fatture | Euribor 3m + 3,000 =<br>2,677% | Euribor 3m + 3,700 =<br>3,377% | Euribor 3m + 4,700 =<br>4,377% | Euribor 3m + 5,400 =<br>5,077% |

Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna – BCC – BPER - Banco Popolare

| Prodotti          | Fascia 1                       | Fascia 2                       | Fascia 3                       | Fascia 4                       |
|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Fido di c/c       | Euribor 3m + 4,250 =<br>3,927% | Euribor 3m + 5,150 =<br>4,827% | Euribor 3m + 6,750 =<br>6,427% | Euribor 3m + 8,300 =<br>7,977% |
| Fido sbf          | Euribor 3m + 3,000 =<br>2,677% | Euribor 3m + 3,700 =<br>3,377% | Euribor 3m + 4,700 =<br>4,377% | Euribor 3m + 5,400 =<br>5,077% |
| Fido ant. fatture | Euribor 3m + 3,000 =<br>2,677  | Euribor 3m + 3,700 =<br>3,377% | Euribor 3m + 4,700 =<br>4,377% | Euribor 3m + 5,400 =<br>5,077% |

Monte dei Paschi di Siena

| Prodotti          | Fascia 1                       | Fascia 2                       | Fascia 3                       | Fascia 4                       |
|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Fido di c/c       | Euribor 3m + 4,250 =<br>3,927% | Euribor 3m + 5,150 =<br>4,827% | Euribor 3m + 6,300 =<br>5,977% | Euribor 3m + 7,500 =<br>7,177% |
| Fido sbf          | Euribor 3m + 2,400 =<br>2,077% | Euribor 3m + 2,900 =<br>2,577% | Euribor 3m + 3,800 =<br>3,477% | Euribor 3m + 4,900 =<br>4,577% |
| Fido ant. fatture | Euribor 3m + 3,000 =<br>2,677% | Euribor 3m + 3,700 =<br>3,377% | Euribor 3m + 4,700 =<br>4,377% | Euribor 3m + 5,400 =<br>5,077% |

## CONTRIBUTI PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

La CCIAA della Romagna premia le PMI che realizzano percorsi di alternanza scuola/lavoro con studenti della scuola secondaria di secondo grado e dei centri di formazione professionale.

I percorsi dovranno avere una durata minima di 70 ore consecutive, ed essere concretizzati nel periodo 01/11/2017 - 31/12/2018.

Il contributo ammonta a:

- ➡ €. 1.000 per la realizzazione da 1 a 5 percorsi individuali di alternanza;
- ➡ €. 1.500 per la realizzazione da 6 o più percorsi;
- ➡ Ulteriori €. 200 nel caso di inserimento in azienda di studenti diversamente abili certificati ai sensi della L. 104/92.

L'impresa richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) regolarità contributiva (DURC),
- 2) non avere in corso contratti di fornitura beni/servizi con la CCIAA della Romagna,
- 3) non aver già beneficiato di altri aiuti pubblici per la stessa iniziativa,
- 4) essere iscritta nel Registro Nazionale dell'alternanza: <http://scuolalavoro.registroimprese.it>
- 5) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, amministrazione controllata, di concordato preventivo,
- 6) essere in regola col pagamento del diritto camerale.

Le domande possono essere presentate sino al 31/12/2018, salvo chiusura anticipata del bando per esaurimento dei fondi, utilizzando la modulistica pubblicata sul sito [www.romagna.camcom.gov.it](http://www.romagna.camcom.gov.it), firmate digitalmente e inviate via PEC all'indirizzo: [cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it](mailto:cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it) allegando copia della convenzione stipulata con l'Istituto scolastico.

***Per ulteriori chiarimenti potete contattare l'Ufficio Credito: [credito@confartigianato.fo.it](mailto:credito@confartigianato.fo.it)***

## **Estetica**

### **Confartigianato sostiene lo IOR**

#### **Proposta una partnership ai parrucchieri associati**

L'Istituto Oncologico Romagnolo a supporto del progetto Margherita, organizza una raccolta fondi "La mia Mamma è bellissima" per donare parrucche e supporto alle donne durante la malattia. Grazie allo IOR le pazienti possono scegliere il modello di parrucca che preferiscono, che meglio si adatta alle loro esigenze. Il progetto non esisterebbe senza volontari parrucchieri, esperti di bellezza e persone particolarmente sensibili e attente alle donne assistite che, ogni lunedì, dedicano il proprio tempo libero donando la loro professionalità e passione. Nessuno deve affrontare il cancro da solo, a maggior ragione una mamma. Da qui nasce il titolo della raccolta fondi, sono tante le donne che sentono la necessità di essere forti per dimostrare ai propri cari, in particolare ai figli, che tutto andrà bene. Anche una semplice parrucca e un momento d'incontro con i volontari può aiutare. Una richiesta enorme, che fa ben capire quanto sia importante il servizio, per questo è stata chiesta la partnership dei parrucchieri associati che potranno, attraverso molteplici modalità, supportare il progetto. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la referente di categoria Fabiola Foschi allo 0543 452844.